



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Pesaro 21 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 13.03.2018

Info/25/03.18/APPALTI: il Consiglio di Stato si pronuncia sulla frazionabilità delle attività del servizio gestione rifiuti ai fini del possesso dei requisiti.

<p>APPALTI: GARE PER I SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI PRESTAZIONI DI DIVERSE ATTIVITA' FRAZIONABILI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI</p>

Evidenziamo un'altra interessante pronuncia del Consiglio di (vedi ns. ultima *Info/24/03.18/APPALTI: la giurisprudenza sulla legittimità dell'affidamento in house a società partecipata da Comune con quota minoritaria*, anche riportata in calce) che offre ancora un ulteriore e interessante contributo sull'argomento degli appalti di servizi in materia di rifiuti.

Questa volta il **Consiglio di Stato**, Sez.V, con sentenza del 5 febbraio 2018 n. 734, si è **pronunciato in merito all'illegittimità della clausola nel bando che consideri unitariamente attività diverse, quali quelle dalla raccolta e trasporto rifiuti e del recupero/smaltimento rifiuti, subordinandole entrambe al possesso di un medesimo requisito.**

Nel caso specifico infatti i giudici di primo grado, avendo ritenuto la prestazione del servizio gestione rifiuti come infrazionabile, richiedevano, in capo alla mandataria del raggruppamento di imprese partecipanti, il possesso di tutti i requisiti richiesti per le attività.

Questa pronuncia offre pertanto un chiarimento nella dibattuta questione **sulla possibilità di frazionamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti** che sarebbe anche **più coerente con uno dei principi presenti nella normativa appalti, quali quello del "favor participationis"**, infatti proprio la suddivisione dell'appalto in lotti prestazionali offrirebbe maggiore garanzia di massima partecipazione alla gara e quindi alla concorrenzialità nell'aggiudicazione.

Per gli approfondimenti in allegato il testo della sentenza.